



Tribunale Ordinario di Salerno

*Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| Dott. Giorgio Jachia | Presidente |
| Dott.ssa Valentina Pierri | Giudice rel. |
| Dott.ssa Francesca Iervolino | Giudice |

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione all'udienza del 8/02/2022, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, notificato in data 12/12/2018, contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale, promosso

DA

██████████, nato in Siria in data ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in ██████████

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno

INTERVENTORE EX LEGE

Motivazioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 10.1.2019, ██████████ proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno indicato in epigrafe, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale con contestuale

trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. N. 286/1998.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con memoria depositata il 13.2.2019 ma non rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno.

In data 25.2.2019 il PM in sede interveniva esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Sentito il ricorrente, acquisita documentazione varia, all'udienza dell'8.2.2022 il procedimento è stato riservato in decisione al Collegio.

1. In via preliminare, il Collegio rileva l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

2. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del presente decreto, ovvero: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento – che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), il quale all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173:

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il precedente D.L. n. 113/18 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”.

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*”.

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto

della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).

L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di "vita privata" ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di "vita privata" è: *“ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemiets c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Niemiets c. Germania, § 29; Botta c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali (Fernández Martínez c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia GC).*

Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Si tratta, dunque, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine.

3. Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente – cittadino siriano – è stato sentito due volte innanzi alla Commissione Territoriale di Salerno.

Durante la prima audizione personale tenutasi in data 02/11/2017 l'odierno ricorrente ha riferito:

- di essere nato e di avere sempre vissuto nella città di Jandaras, nel distretto di Afrin;

- di aver frequentato la scuola per circa sei anni e di aver svolto il mestiere di agricoltore;
- di avere la madre, due sorelle ed un fratello in Siria, mentre due fratelli ed una sorella si trovano in Germania;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di appartenere al gruppo etnico Curdo e di non professare alcuna religione;
- di aver svolto il servizio militare per due anni e due mesi;
- che nel suo Paese di origine, per circa due mesi, aveva svolto anche il mestiere di autista per il direttore della polizia;
- che un giorno la macchina si era rotta ed il direttore della polizia gli aveva imposto di aggiustarla, ma il ricorrente, non avendo abbastanza denaro per farlo ed essendo di etnia curda, era stato imprigionato (cosa che non sarebbe successa se fosse stato un arabo siriano);
- di avere pertanto deciso di abbandonare il suo Paese di origine nel 2006 perché, in quanto Curdo, non aveva possibilità nemmeno di trovare un lavoro sicuro;
- di essere stato in Turchia per circa otto mesi lavorando in un ristorante, per poi raggiungere il fratello in Grecia (dove restava due anni) e infine trasferirsi in Italia, a Venezia, nel settembre del 2009;
- che, arrivato in Italia, era stato arrestato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché era alla guida di una macchina con una famiglia che tentava di entrare in Italia e di essere stato condannato in via definitiva per tali fatti alla pena della reclusione di anni otto anni;
- che, quando è scoppiata la guerra in Siria, si trovava in carcere in Italia e non aveva notizie dei familiari;
- che, dopo aver scontato interamente la pena e essere stato scarcerato nel maggio del 2015, era stato nuovamente arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, prima di essere definitivamente rilasciato nel 2016.

Durante la seconda audizione personale tenutasi in data 16/04/2018, il ricorrente ha riferito:

- che aveva lasciato il Paese di origine all'età di ventidue anni nel 2006 quando ancora la guerra non era iniziata;
- che il governo siriano anche prima della guerra discriminava e cercava di sottomettere i Curdi;
- che nel 2006 non esisteva l'YPG ma esistevano solo il PKK ed il PDK;
- che in Siria il servizio militare era obbligatorio e che il ricorrente aveva svolto per quattro anni la preparazione atletica a Damasco e per due anni il servizio di polizia davanti alle caserme nel comune di Latquia;
- che durante il servizio militare era stato incarcerato per cinque mesi e ventitré giorni nel carcere militare vicino Palmira, dove le condizioni erano pessime, per non aver provveduto ad aggiustare la macchina di un superiore;

- che questa pena gli veniva, in realtà, inflitta a causa della sua appartenenza all'etnia curda;
- che nel 2006 decideva di lasciare il Paese di origine per la condizione di povertà dovuta al fatto che ai membri dell'etnia curda non era permesso produrre reddito o esportare;
- che dopo essere stato prima in Turchia e poi in Grecia, nel 2008 era venuto in Italia in vacanza con un amico dove era stato arrestato dalla polizia e rilasciato dopo tre giorni, per poi far ritorno in Grecia;
- che in quell'occasione aveva detto di chiamarsi Omar Hassan, dando alle autorità italiane delle generalità false di origine turca;
- che nel 2009 aveva contattato un trafficante e, per potersi pagare il viaggio, si era offerto di guidare una macchina per raggiungere l'Italia con a bordo due donne, i rispettivi mariti ed un bambino, tutti di nazionalità curdo-irachena;
- che il ricorrente, anche in quell'occasione, aveva dato delle generalità false di origine curdo-irachene, dicendo di chiamarsi Radwhan Khaled;
- che, accusato di aver preso circa ventimila euro dalle persone che trasportava, veniva arrestato e condannato in via definitiva alla pena della reclusione per otto anni per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- che durante il periodo in carcere aveva perso i contatti con la famiglia di origine a causa della guerra in Siria;
- che dopo aver scontato la pena era uscito di galera il 20 maggio 2015;
- che una sera era stato seguito da alcuni poliziotti e, per paura di finire nuovamente in carcere, era scappato ma in seguito era stato fermato, denunciato e condannato alla pena di ulteriori dieci mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale;
- che, dopo aver scontato la pena, si trasferiva a Salerno e presentava domanda di protezione internazionale, adducendo di temere, in caso di rientro nel suo Paese di origine, di poter finire nuovamente in carcere per mano del governo siriano.

La Commissione Territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese dal ricorrente durante i due colloqui individuali come caratterizzate sia da coerenza interna, relativamente al vissuto personale ed alle circostanze che lo hanno indotto ad abbandonare il suo Paese di origine, sia da coerenza esterna, in relazione alle informazioni disponibili sul Paese di origine.

Per questo motivo l'autorità amministrativa ha valutato che le circostanze esposte come riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato in ragione della specifica condizione del ricorrente, che lo esporrebbe a forme di persecuzione connesse a motivi di natura politica.

Tuttavia, la Commissione Territoriale ha disposto l'applicazione della clausola di diniego dello *status* di rifugiato prevista dall'art. 12, par. 1, lett. C, del D. Lgs. 251/2007 in quanto il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 402, co.2 lett. A, c.p.p., quali il reato di favoreggiamento dell'immigrazione

clandestina di cui all'art. 12, co.1, 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 256/1998 (c.d. Testo Unico dell'Immigrazione). A seguito di ciò, la Commissione Territoriale non ha riconosciuto la protezione internazionale al ricorrente ma, in applicazione del principio di *non-refoulement*, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6, del D. Lgs. 289/1998 sulla base del fatto che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una violazione di un obbligo internazionale vincolante per l'ordinamento giuridico italiano, quale il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha ribadito i fatti già esposti dinanzi alla Commissione Territoriale, insistendo, in via principale, per il riconoscimento dello status di rifugiato ed, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria.

All'udienza del 01/12/2021, il ricorrente ha svolto l'audizione interamente in lingua italiana e, confermando le dichiarazioni rese davanti alla Commissione Territoriale, ha precisato: *“Quando sono uscito dal carcere, nel 2016, sono venuto a Salerno perché avevo un contatto con il mio avvocato. Ho fatto vari lavoretti per mantenermi, in quel periodo in Siria la situazione era molto grave, avevo perso i contatti con la mia famiglia, non sapevo dove andare, sono stato ospite prima di una comunità dei Saveriani, poi presso una famiglia e poi per cinque anni presso il dormitorio della Caritas. Ho lavorato per la Caritas occupandomi della manutenzione del giardino di Villa Falcone a Campolongo, una struttura di accoglienza per migranti... Due tre mesi fa ho lavorato come operaio presso un'impresa edile di Salerno. Per questo lavoro sono stato regolarmente assunto... Da tre quattro mesi ho lasciato il dormitorio della Caritas e ho fittato una stanza a Piazza Malta... Ho lavorato per un anno nella struttura-lido Quadrifoglio di Pontecagnano. Per questo lavoro ho intentato una causa per inadeguatezza retributiva, che si è conclusa con una transazione... Dal 2016 non ho più avuto altri problemi con la giustizia”.*

Disposta l'acquisizione d'ufficio presso la Procura della Repubblica di Salerno del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale relativo alla posizione del ricorrente, il procedimento è stato riservato in decisione al Collegio.

Costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione del regime dell'onere probatorio cui il ricorrente è, in questa sede, soggetto.

In punto di onere probatorio e valutazione di credibilità vanno richiamate le numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l'art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo) dall'altro, individuano la disciplina in ordine all'onere probatorio da assolvere: *“La valutazione di credibilità o*

affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.” (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18, 3932/ 2018 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148/13 a C 150-13). In particolare, non è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a e) della direttiva “qualifiche”, riportate nell'art 3 comma 5 del D. lvo n. 251/2007 (v. CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18).

Inoltre, “ ... *la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni* “ poiché i parametri normativi (art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici (Cass. 3932/ 2018).

Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR “Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea”, pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto “Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems”- <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>).

In relazione alla credibilità del ricorrente, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale in merito alla coerenza interna ed esterna del racconto. Questo, infatti, risulta essere adeguatamente articolato e preciso in quanto il ricorrente ha riferito una versione dei fatti soggettivamente credibile, dettagliata e non contraddittoria.

Nel caso di specie, infatti, la Commissione Territoriale stessa, ritenute credibili sia dal punto di vista interno che esterno le dichiarazioni riportate dal ricorrente, così come riconducibili al contesto di riferimento ed al vissuto personale, ha basato il rigetto della protezione internazionale esclusivamente sull'applicazione della clausola di diniego dello *status* di rifugiato e non su questioni relative al giudizio di credibilità.

Tale quadro consente, pertanto, di ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 3, co. 5 del D. Lgs. 251/2007 per l'ammissione del ricorrente al regime attenuato dell'onere della prova.

Nel caso di specie, dunque, gli elementi e le circostanze riferite dal ricorrente, ritenuta la credibilità della presenza degli aspetti persecutori diretti e personali, sono riconducibili alle categorie fondanti la normativa prevista in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato in quanto l'elemento essenziale del fondato timore di persecuzione afferisce, chiaramente, a problematiche di tipo discriminatorio legate, nel caso particolare, a motivi etnico-politici ovvero all'appartenenza all'etnia curda.

Pertanto, risulta evidente la presenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ossia la sussistenza di un pericolo attuale e concreto incombente sul ricorrente, rilevante ai sensi della normativa di riferimento e connesso al ritorno in patria.

Infatti, come più volte sottolineato dalla Commissione stessa e come confermato anche dalla più recenti ed accreditate fonti internazionali, le circostanze esposte dal ricorrente appaiono riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, in quanto, in caso di rientro nel suo Paese di origine, lo stesso potrebbe essere a rischio di subire da parte dei diversi attori coinvolti nella guerra, persecuzioni, arresti arbitrari, detenzione e tortura, visto il drammatico e progressivo deterioramento dell'attuale situazione in Siria, in particolare nella sua regione di provenienza (Distretto di Afrin, Governatorato di Aleppo) - attualmente interessata da violenza generalizzata (EASO - Syria Security situation Country of Origin Information Report - July 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2056019/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf).

Inoltre, anche in ragione della sua specifica appartenenza all'etnia curda, che lo esporrebbe a forme di persecuzione connesse a motivazioni di natura politica ed etnica, si ritiene emergano elementi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 per motivi di opinione politica e discriminazione etnica (USDOS – US Department of State 2021 Country Report on Human Rights Practices: Syria - <https://www.ecoi.net/en/document/2071124.html>; AI – Amnesty International Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; Syria 2021 - <https://www.ecoi.net/en/document/2070230.html>).

Per quel che concerne la clausola di diniego dello status di rifugiato applicata dalla Commissione Territoriale, questa è disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. 251/2007, il quale al paragrafo 1, lett. C statuisce che: “*Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: ...*

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), ((del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del Codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate))”.

Dal dettato normativo sembra che il legislatore abbia inteso che questa disposizione debba operare quale presunzione assoluta *iuris et de iure*, ovvero diniegando il riconoscimento dello status di rifugiato *tout court* nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dalla legge, e non quale presunzione relativa *iuris tantum*, lasciando quindi all'autorità decidente la valutazione della sua applicazione basata sulla pericolosità del reo così come eventualmente stabilita nella sentenza di condanna.

Tale disciplina non fa poi riferimento in maniera espressa all'ipotesi in esame, ovvero quella in cui lo straniero condannato in via definitiva per i reati in precedenza indicati abbia interamente scontato la pena comminata.

In merito, ritiene il Collegio che la clausola debba essere necessariamente interpretata in modo conforme ai principi costituzionali nonché alle norme comunitarie ed internazionali, nel senso che occorre valutare sempre e comunque l'effettiva pericolosità sociale della persona al momento della decisione, determinata da una complessità di fattori quali, ad esempio, l'accertamento in tal senso operato dal Giudice nella sentenza penale definitiva, le eventuali circostanze attenuanti, l'entità della pena comminata, l'applicazione di misure alternative alla detenzione o altri benefici, l'inclusione in percorsi rieducativi e di reinserimento sociale e la riabilitazione sociale derivante dall'aver scontato la condanna così come previsto dal principio della funzione rieducativa della pena stabilito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione.

D'altronde, l'art. 14 co. 4, lett. b) della Direttiva europea 95/2011 (Direttiva Qualifiche), recepito e trasposto nell'art. 12 co. 1, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, prevede un'ipotesi di diniego dello status di rifugiato nel caso in cui “la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro”.

L'art. 12 già menzionato, viceversa, traduce tale previsione in un “pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale”.

Volendo dunque compiere una interpretazione della normativa interna anche alla luce della normativa europea di riferimento, si ritiene che la valutazione della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica debba costituire oggetto di una valutazione da compiersi all'attualità ed in concreto, sulla base di una serie di indici oggettivi ed ulteriori rispetto alla mera commissione del reato.

Inoltre, la pericolosità sociale del ricorrente va sempre esaminata sulla base di un approccio individualistico e va effettuata alla luce del principio di proporzionalità tra i diritti internazionalmente riconosciuti e le esigenze di sicurezza dello Stato.

Infatti, una interpretazione del dettato dell'art. 12, lett. c) del d.lgs. 251/2007 che sia conforme alla Convenzione di Ginevra, nonché alla Direttiva Qualifiche, impone che l'esame della situazione individuale del ricorrente venga effettuata secondo il principio di proporzionalità quale principio generale dal diritto sancito dell'UE all'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Tale principio, perno centrale di ogni analisi individuale in materia di diritti umani, impone che la valutazione della pericolosità sociale del soggetto sia determinata da una complessità di fattori previsti dal diritto penale quali ad esempio l'entità della pena comminata, l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o altri benefici, inclusione in percorsi rieducativi e di reinserimento sociale.

Tale approccio è stato confermato anche da varie pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) la quale richiede che l'effettiva pericolosità sociale del soggetto sia effettuata sulla base di una valutazione della proporzionalità nel caso in cui questa sia volta a “[limitare] l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta, soprattutto laddove la limitazione dei diritti fondamentali sia conseguenza a ragioni di sicurezza dello Stato” (si vedano: Corte giust. 23.11.2010, C-145/2009; Corte giust. 31.1.2017, C-573/2014, par. 72; Corte giust. 9.11.2010, C-57/2009 e C-101/2009, par. 87).

Sul punto, le pronunce della CGUE sopra richiamate asseriscono che: “*Per valutare se l'ingerenza ipotizzata sia proporzionata alla finalità legittima perseguita, nella fattispecie la protezione della pubblica sicurezza, occorre prendere in considerazione segnatamente la natura e la gravità della violazione commessa, la durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla violazione commessa e la condotta dell'interessato durante tale periodo nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato membro ospitante*”. (CGUE - Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis (Causa C-145/09) § 53 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2010%3A708>).

Inoltre, in merito all'applicazione del concetto di espiazione della pena e della sua funzione rieducativa anche ai fini del rispetto dei diritti fondamentali richiamati nelle disposizioni inerenti all'istituto dello status di rifugiato e, più in generale, della protezione internazionale: l'UNHCR conferma che: “*Quando si ritiene che l'espiazione del crimine abbia già avuto luogo, l'applicazione delle cause di esclusione potrebbe non essere più giustificata. Questo potrebbe essere il caso in cui l'individuo abbia scontato una sentenza penale per il crimine in questione o quando sia intercorso un significativo periodo di tempo dal momento in cui il reato è stato commesso. Tra i fattori rilevanti si annoverano la gravità del reato, il tempo trascorso e ogni espressione di pentimento mostrata dall'individuo in questione*”. (UNHCR - Linee Guida Sulla Protezione Internazionale: Applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati - <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-ClausoleEsclusione.pdf>).

Tale valutazione è corroborata da UNHCR anche a livello internazionale dalle linee guida sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato: “*Nella valutazione della natura del reato commesso, devono essere presi in considerazione tutti i fattori*

rilevanti – ivi comprese le eventuali circostanze attenuanti. Occorre inoltre tener conto di eventuali circostanze aggravanti quali, ad esempio, il fatto che il ricorrente possa già avere precedenti penali. Rilevante è anche il fatto che un ricorrente condannato per un grave reato non politico abbia già scontato la pena o abbia ottenuto la grazia o abbia beneficiato di un'amnistia. In quest'ultimo caso, si presume che la clausola di esclusione non sia più applicabile, a meno che non possa essere dimostrato che, nonostante l'indulto o l'amnistia, il carattere criminale del ricorrente continua a prevalere". UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Paragraph 157, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available at: <https://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html>.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che l'interpretazione dell'art. 12 summenzionato - nella parte in cui non disciplina espressamente l'ipotesi che il richiedente asilo abbia scontato, come nella fattispecie, per intero la pena inflitta – vada effettuata in maniera costituzionalmente orientata, ovvero tenendo conto della funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 comma 3 della Costituzione, e che ad essa si accompagni la valutazione soggettiva ed individuale – all'attualità e in concreto – della pericolosità del soggetto richiedente effettuata secondo il principio comunitario di proporzionalità e bilanciamento tra i diritti accordabili e le esigenze dello Stato.

Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento alla posizione individuale del ricorrente, dal certificato del casellario giudiziale in atti si evince che il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui all'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 256/1998 alla pena di otto anni di reclusione e che, dopo aver beneficiato di riduzioni di pena per liberazione anticipata, ha scontato interamente la pena inflitta dal 11/09/2009 al 19/05/2015.

Dagli atti si evince altresì che, pur avendo il ricorrente riportato ulteriore condanna per resistenza a pubblico ufficiale commessa nel maggio del 2015 (ovvero nell'immediatezza della sua scarcerazione), da tale momento sino all'attualità non ha commesso ulteriori reati né risulta indagato o imputato per fatti penalmente rilevati (cfr. certificato dei carichi pendenti acquisito in data 11.1.2022)

Il ricorrente, inoltre, ha comprovato un percorso di inserimento lavorativo e di integrazione sociale meritevole di apprezzamento. Infatti, lo stesso ha depositato documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, la partecipazione a corsi di formazione nonché lo svolgimento in maniera pressochè continuativa di attività lavorativa dal 2017 al 2021 (comunicazione Unilav di contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale dal 01.02.2017 fino al 30.06.2017; documentazione giudiziaria provante l'avvenuta prestazione lavorativa dal 27.06.2017 fino al 12.07.2018; dichiarazione del 23.11.21 rilasciata dal presidente della Cooperativa sociale "L'Arca di Noè" attestante attività lavorativa con mansioni di pulizia condominiale e sistemazione del verde dei condomini gestiti dalla cooperativa stessa dal mese di luglio fino al mese di dicembre

2018, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, da maggio ad ottobre 2020 e da dicembre 2020 a luglio 2021; annotazioni di pagamento per aver svolto l'attività di operatore sociale presso "La Comunità è dimora" a partire dal mese di gennaio fino al mese di luglio 2019 e dal mese di dicembre 2019 all'aprile 2020; certificato di partecipazione e frequenza del corso di formazione base in "Olivicoltura", rilasciato dalla Cooperativa Agricola Sociale "Raccogliamo"; comunicazione di ospitalità attestante la sistemazione abitativa presso l'alloggio di Zambrano Manuela in Salerno).

Alla luce degli elementi innanzi evidenziati, ritiene il Collegio che, tenuto conto della funzione rieducativa della pena interamente scontata dal ricorrente, valutati, sul piano soggettivo e individuale, il positivo percorso di reinserimento socio-lavorativo come documentato e l'assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti, vada esclusa – all'attualità e in concreto - la pericolosità sociale del ricorrente.

Pertanto, si ritiene che non trovi applicazione, nel caso in esame, la clausola del diniego dello status di rifugiato, così come stabilita dall'art. 12, par. 1, lett. C, del D. Lgs. 251/2007, non rappresentando il ricorrente un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La domanda va pertanto accolta con il riconoscimento, in favore del ricorrente, dello *status* di rifugiato.

4.- La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla compensazione delle spese processuali.

All'accoglimento del ricorso consegue, sussistendo i requisiti di reddito, l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come richiesta con istanza giudiziale depositata in data 5.4.2022.

Alla liquidazione si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al richiedente lo *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07;
- compensa le spese;
- ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002;

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 20.04.2022.

Il Giudice est.

Dott.ssa Valentina Pierri

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia